



Ministero dell'Istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore "MARCO POLO" Località Boscone - Via La Madoneta 3 - 23823 COLICO

Tel. 0341/940413

Codice Fiscale: 92038240138 - C.M. LCIS003001 - Codice Univoco Ufficio UFGDY3 e-mail: lcis003001@istruzione.it pec mail: lcis003001@pec.istruzione.it Sito web: www.marcopolocolico.edu.it

Circolare n. 168

I.I.S. Marco Polo - Colico

Prot. 0000106 del 10/01/2022

(Uscita)

Alle famiglie
Ai docenti Coordinatori di classe
Ai docenti
Ufficio Personale /Alunni

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, con la presente circolare si ritiene utile fornire le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus.

In seguito all'emanazione del D.L. 1/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19..." e della circolare ministeriale n. 11 del 08.01.2022 si rendono note le nuove regole per la gestione dell'epidemia in ambito scolastico.

A) In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- * Attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2* per almeno 10 giorni;
- Misura sanitaria: auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

B) In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali NON sia stata somministrata la dose di richiama si prevede:

- Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
- Misura sanitaria: QUARANTENA della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- Attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2* per almeno 10 giorni;
- Misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/20221 – DGPREDGPRE – per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: *la quarantena ha durata di 5 giorni*, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

C) In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli alunni:

- Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;
- Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021 – DGPREDGPRE – per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021 – DGPREDGPRE – per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):


- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: *la quarantena ha durata di 5 giorni*, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.



- * Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1, l'autosorveglianza prevede l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.
- ** Coloro che <u>diano dimostrazione</u> di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C).
- *** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati.

Misure per il tracciamento nella popolazione studentesca

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, in regime di auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina o del pediatra di libera scelta.

Ulteriori precisazioni:

- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).
- Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi di positività nella classe, senza che ciò comporti una violazione della privacy. È consentito, infatti, proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (...)".
- L'istituzione scolastica potrà verificare lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Istituto.
- Nel caso di uno o 2 episodi di positività in classe e di auto-sorveglianza, studenti e docenti devono indossare mascherine FFP2. Al momento il Ministero e il Commissario all'emergenza non hanno fornito questo tipo di mascherine all'Istituto, pertanto studenti e docenti dovranno provvedere autonomamente.

In ultimo, si comunica che la Didattica a Distanza (DAD) sarà attivata, nei casi espressamente previsti dalla legge, previa richiesta scritta da far pervenire, entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

REFERENTI COVID

Catia Caterina Baroncini – catia.baroncini@mpolo.it

De Monte Faginto Raffaele – <u>raffaele.demontefaginto@mpolo.it</u>

Le richieste di attivazione DAD inviate oltre l'orario stabilito non potranno essere prese in considerazione per la giornata immediatamente successiva. Nella richiesta occorre precisare: nome e cognome dell'alunno/a, classe e periodo.

Chiedo ai docenti Coordinatori di classe di leggere la presente circolare in classe al fine di favorire la maggiore informazione possibile.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Caterina Baroncini
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)